



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Assessorat du Tourisme, des Sports et du Commerce
Assessorato Turismo, Sport e Commercio

PEC

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

e, p.c., Al Presidente della Regione

All'Assessore al turismo, sport e commercio

Al Presidente del Consiglio permanente degli
enti locali - CPEL
protocollo@pec.celva.it

Al Presidente del Consorzio degli enti locali
della Valle d'Aosta - CELVA
protocollo@pec.celva.it

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
segreteria@odcec.aosta.it

Al Presidente dell'Associazione degli
albergatori e imprese turistiche della Valle
d'Aosta - ADAVA
adava@pec.it

Al Presidente dell'Unione dei piccoli
proprietari immobiliari - UPPI
mochet@pec.it

Oggetto: Modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno - legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 e deliberazione della Giunta regionale n. 1534/2024.

Si fa seguito alle precedenti note:

- prot. n. 5711¹ in data 10 agosto 2023, con la quale sono state, tra l'altro, fornite le prime informazioni sulle innovazioni introdotte dalla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10² (*Disciplina dell'imposta di soggiorno*) alla disciplina dell'imposta di soggiorno;
- prot. n. 8339³ in data 15 novembre 2023, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni di dettaglio dopo l'adozione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma

¹ La nota prot. n. 5711/2023 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5612

² La l.r. 10/2023 è consultabile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=6718

³ La nota prot. n. 8339/2023 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=5633

Secrétaire général de la Région

Collectivités locales - Bureau des finances et de la comptabilité des collectivités locales

Segretario generale della Regione

Enti locali - Ufficio finanza e contabilità degli enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2582/2511/2514

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2582/2511/2514

Contacts/Contatti:

Fabrizio TREVES 0165/272511
Nicoletta BERNO 0165/272582

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

PEI: entilocali-finanza@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. Regione 80002270074

2, della l.r. 10/2023, della deliberazione n. 1146⁴ in data 9 ottobre 2023 di approvazione delle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno per tutti i Comuni, con efficacia dal 1° maggio 2024;

- prot. n. 6888⁵ in data 7 agosto 2024, a firma del Presidente della Regione, con la quale sono state illustrate, nella nota tecnica allegata alla medesima, predisposta dalla Struttura enti locali, le modifiche apportate, dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 2024, n. 9⁶ (*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024*), all'articolo 9 della l.r. 10/2023, disciplinante le misure sanzionatorie per i gestori delle strutture turistico-ricettive e per i locatori degli alloggi a uso turistico, per prevedere il rinvio in modo dinamico alla normativa statale di volta in volta vigente, al fine di semplificare e uniformare l'applicazione delle sanzioni in materia di turismo.

Con la presente si rende noto che, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 48 in data 1° ottobre 2024, è stata pubblicata la legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 (*Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)*)⁷, entrata in vigore il 2 ottobre 2024, che ha apportato le seguenti ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta di soggiorno e, in particolare:

- all'articolo 4 della l.r. 10/2023, per:
 - prevedere che, qualora la Giunta regionale modifichi la misura minima dell'imposta stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2023 (attualmente individuata con la deliberazione n. 1146, in data 9 ottobre 2023), entro i termini fissati dal medesimo comma 2 (30 giugno di ogni anno), i Comuni adottino la deliberazione di definizione della misura dell'imposta entro il 31 dicembre dell'anno di adozione della deliberazione regionale, anziché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (che potrebbe essere successivo a tale data), per garantire la piena conoscibilità delle tariffe al sistema turistico con largo anticipo rispetto alla loro efficacia e per precisare che, qualora il Comune non deliberi entro il 31 dicembre, la misura dell'imposta corrisponde a quella minima approvata dalla Giunta regionale (*articolo 1, comma 1, della l.r. 17/2024*);
 - chiarire, inoltre, che spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta agli autisti di pullman e agli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo/tour operator, di almeno venticinque partecipanti, nel caso in cui gli stessi beneficino di soggiorni gratuiti presso la struttura (*articolo 1, comma 2, della l.r. 17/2024*);
 - prevedere, infine, che spetta l'esenzione dal pagamento dell'imposta, oltreché alle scolaresche di ogni ordine e grado, anche a quelle formate da studenti universitari, nonché ai loro autisti e accompagnatori (*articolo 1, comma 3, della l.r. 17/2024*);
- all'articolo 6 della l.r. 10/2023, per prevedere la possibilità anche per le forme associative dei Comuni (e *in primis* alle Unités des Communes valdôtaines), anziché soltanto per questi ultimi, di utilizzare, ai soli fini della verifica della correttezza dell'applicazione della l.r. 10/2023, i dati, riferiti alle presenze anche di una singola struttura turistico-ricettiva o di un

⁴ La deliberazione n. 1146/2023 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5628

⁵ La nota prot. n. 6888/2024 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6710

⁶ L'articolo 13 della l.r. 9/2024 è consultabile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6720

⁷ La l.r. 17/2024 è consultabile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6716

singolo alloggio a uso turistico ubicati nel proprio territorio, delle rilevazioni sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi condotte dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT (*articolo 2 della l.r. 17/2024*).

La richiamata l.r. 17/2024 ha inoltre inserito, all'articolo 3, una disposizione transitoria che ha riconosciuto alla Giunta regionale la possibilità di approvare, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 3, comma 2⁸, della l.r. 10/2023, entro il 30 novembre 2024, con efficacia dalla data di adozione della deliberazione, modificazioni di natura procedimentale alla disciplina dell'imposta (approvata, da ultimo, con la deliberazione n. 1146 in data 9 ottobre 2023), che si rendessero necessarie a seguito di problematiche emerse nei primi mesi di applicazione delle nuove regole, con esclusione di quelle relative alla misura minima dell'imposta, in quanto i Comuni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/2023, hanno già deliberato, entro l'11 dicembre 2023, la misura dell'imposta da applicare nell'anno 2024.

In relazione a quanto previsto dal sopra richiamato articolo 3 della l.r. 17/2024 la Giunta regionale, con deliberazione n. 1534⁹ in data 25 novembre 2024, adottata dopo aver acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e delle Commissioni consiliari competenti nonché sentito le associazioni, più rappresentative a livello regionale, dei locatori degli alloggi a uso turistico (Unione dei piccoli proprietari immobiliari - UPPI) e delle imprese turistico-ricettive (Associazione albergatori e imprese turistiche Valle d'Aosta - ADAVA), ha modificato alcune disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno contenute nell'Allegato A) alla deliberazione n. 1146/2023, anche sulla base delle proposte avanzate dal CPEL con nota prot. n. 184 in data 28 febbraio 2024.

In particolare, con riferimento al citato Allegato A):

- è stato corretto l'errore contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sostituendo il riferimento alla frazione Saint-Barthélemy, toponimo effettivamente non riferito ad una unica località, con quello relativo alla frazione Lignan, in conformità con l'articolo 27, comma 2, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico (PTP), nonché con la relativa relazione illustrativa, di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (*Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)*);
- è stato sostituito l'articolo 6, comma 1, per:
 - chiarire la disposizione che disciplina la dichiarazione messa a disposizione dai Comuni per i gestori delle strutture turistico-ricettive e i locatori degli alloggi ad uso turistico, al fine di specificare che non è necessario usufruire del servizio FINES ma che è sufficiente che tale dichiarazione contenga tutti gli elementi minimi necessari previsti dal modello-tipo predisposto dal CELVA e che la stessa possa essere presentata anche con modalità telematica;
 - agevolare l'accertamento contabile delle entrate nell'anno di competenza da parte dei Comuni, fissando la scadenza della dichiarazione e del versamento al **31 gennaio di ogni anno**, anziché al 31 marzo, **per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre dell'anno precedente**;

⁸ La deliberazione deve, pertanto, essere adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale

⁹ La deliberazione n. 1534/2024 è reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=6725



- è stato modificato l'articolo 6, comma 2, per prevedere la modifica della scadenza della dichiarazione e del versamento anche **per l'anno di imposta 2024** (scadenza che risulta, ora, fissata al **31 gennaio 2025**, anziché al 31 marzo 2025);
- è stato sostituito l'articolo 6, comma 3, per eliminare il riferimento alle opzioni per il versamento dell'imposta previste precedentemente, in quanto la materia è già disciplinata da norme statali;
- è stato sostituito l'articolo 8, per inserire specifici obblighi di controllo sulle tariffe da parte dei Comuni e di pubblicazione delle stesse da parte della Regione, in coerenza con i principi di trasparenza; in particolare:
 - è stata confermata la trasmissione:
 - da parte dei Comuni al Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e alle Strutture regionali competenti in materia di strutture turistico-ricettive e agrituristiche, delle eventuali deliberazioni adottate per la definizione della misura dell'imposta, entro 10 giorni dalla loro adozione;
 - da parte delle Strutture regionali competenti al CELVA, di un elenco, suddiviso per Comune, con l'indicazione della tariffa minima per ciascuna struttura turistico-ricettiva extralberghiera e per ciascuna struttura agriturbistica, posticipando tuttavia tale adempimento di un mese (dal 31 dicembre di ogni anno al 31 gennaio di ogni anno);
 - e sono stati previsti nuovi adempimenti:
 - a carico dei Comuni, da effettuare entro il 28 febbraio di ogni anno, consistente nella verifica della corrispondenza delle tariffe riportate nell'elenco sopra indicato rispetto agli eventuali aumenti deliberati dagli enti, con l'obbligo di comunicazione alle Strutture regionali competenti delle eventuali modificazioni da apportare;
 - a carico della Regione, da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno, consistente nella pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle tariffe da applicare alle strutture turistico-ricettive e agrituristiche nonché agli alloggi ad uso turistico di ciascun Comune, a decorrere dal 1° maggio dell'anno di riferimento e fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Si evidenzia, infine, che le modificazioni di cui sopra si applicano a decorrere dalla data di adozione della deliberazione n. 1534/2024, vale a dire dal 25 novembre 2024, come previsto dal citato articolo 3 della l.r. 17/2024, e che l'allegato A) a tale atto amministrativo riporta il testo aggiornato delle disposizioni applicative dell'imposta di soggiorno.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
enti locali
Tiziana VALLET

- documento firmato digitalmente -

Il Dirigente della Struttura
strutture ricettive e commercio
Marco TREVISAN

- documento firmato digitalmente -